

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**OGGETTO: ACCERTAMENTO DICHIARATIVO DEL DIRITTO DI DOCENTE AFAM,
STRUMENTO MUSICALE, CLASSE AV55 (MANDOLINO SECONDARIA II GRADO,
RIENTRANTE NEL PIU' GENERICO CODICE A-55), “SENZA SERVIZIO LICEALE
SPECIFICO”, AD OTTENERE L’INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA GPS**

Per parte ricorrente

VACCA SERGIO, nato a Molfetta (BA) il 22.05.1985 e residente in Londra, alla via Roland Way n. 1, Missenden, SE17 2HS, C.F.: VCCSRG85E22F284M.

Rappresentato e difeso dagli avv.ti Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

I legali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

Ricorrente

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, CODICE FISCALE 80185250588 - in persona del Ministro pro tempore;



- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GENOVA** – in persona del Dirigente pro tempore;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**– in persona del Dirigente pro tempore.

Tutti rappresentati, assistiti ed elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, V.le delle Brigate Partigiane, 2, 16129, Genova (GE).

Resistenti

PREMESSA IN FATTO

Scopo della presente azione giudiziaria è domandare la disapplicazione dei nuovi “criteri ministeriali”, riferiti alle classi di concorso “A-55” - secondaria II grado - laddove, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (II fascia), hanno imposto il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni), sugli insegnamenti liceali.

Si illustra, di seguito, la **CONDIZIONE SOGGETTIVA DELLA PARTE RICORRENTE**:

VACCA SERGIO, C.F.: VCCSRG85E22F284M è *docente del comparto A.F.A.M., diplomato in mandolino, non abilitato, in possesso dei titoli accademici idonei all’insegnamento sulla classe di concorso liceale AV55 (Secondaria II grado, allegato 1).*

Lo stesso, con riferimento al citato insegnamento, è stato indebitamente estromesso dalla II fascia delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze, pur avendo presentato regolare



domanda d'inserimento (allegato 2), **in ragione dell'illogico assunto, privo di riscontro normativo, secondo il quale**, ai fini della collocazione in graduatoria, **avrebbe dovuto possedere un servizio specifico (almeno 16 giorni), sull'insegnamento liceale** interessato.

Avverso detta esclusione l'istante ha presentato idonea diffida (allegato 3), interruttiva dei termini di prescrizione, affinché le preposte Istituzioni ministeriali, rettificando in autotutela le graduatorie pubblicate, con riferimento alla classe concorsuale liceale AV55, provvedessero ad inserirlo negli elenchi di II Fascia della provincia di Genova. L'istanza è rimasta priva di riscontro.

Ai fini della competenza territoriale, si rappresenta come l'istante abbia presentato domanda d'inserimento nelle Graduatorie provinciali e d'istituto di supplenza, aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022, all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Genova (allegato 2).

BREVE RIEPILOGO DEL VIGENTE QUADRO NORMATIVO.

QUESITO PRELIMINARE.

RIGUARDO ALLE CLASSI DI CONCORSO "A-55" -RIFERITE AI LICEI MUSICALI - PER ACCEDERE ALLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (C.D. GPS), È NECESSARIO IL POSSESSO DEL SERVIZIO D'INSEGNAMENTO SPECIFICO?

La problematica interpretativa è scaturita da una contestata Nota ministeriale, recante n. 1550 del 04 settembre 2020 (allegato 4) - che non è fonte di diritto e della quale, in questa sede, s'invoca la disapplicazione - firmata dal capo dipartimento del Ministero, a tenore della quale e con errato richiamo normativo, *riguardo alle classi di concorso rientranti in "A55" (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell'allegato E di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 (allegato 6), devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale.*



Posto che detta Nota 1550 del 04 settembre 2020 reca quale oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze”, **sarà opportuno ripercorrere l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 (allegato 6), che ha dato vita alle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze (d’ora innanzi G.P.S.), valide per il biennio 2020/2022.**

L’articolo 4 comma 2 (disposizioni specifiche per le classi di concorso rientranti in A-53, **A-55**, A-63, A-64) cit. Ordinanza recita: “Hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS, **per le classi di concorso A-53 storia della musica, A-55 strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado**, A-63 tecnologie musicali, A-64 teoria analisi e composizione, gli aspiranti che:

-privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 - e già inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso - **siano in possesso dei titoli previsti dall’allegato E al decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 09 maggio 2017, n. 259 (ossia del diploma accademico d’accesso alla docenza, conseguito dalla parte ricorrente, essendosi diplomato in Mandolino presso il Conservatorio statale di musica “Niccolò Piccinni” di Bari , come da allegato 1)**;

-privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, siano in possesso, congiuntamente:

A) Dei titoli accademici previsti dall’allegato E al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

B) Dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b del D.lgs. 59/17.

Ebbene, dopo aver analizzato la suindicata normativa, **codesti legali si domandano: sulla base di quale riferimento normativo, la lesiva Nota Ministeriale n. 1550 del 04 settembre 2020,**



potrebbe legittimamente imporre agli aspiranti (classi A55) il possesso, ai fini dell'utile collocazione in graduatoria, del servizio specifico (almeno 16 giorni) nei percorsi di liceo musicale?

Posto che da nessuna parte- allegato E Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 09 maggio 2017, n. 259 - compare la dicitura “servizio specifico”, quale requisito d'accesso alla seconda fascia G.P.S., si ritiene illegittimo aver imposto l'avvenuta maturazione di “almeno 16 giorni, presso i licei musicali”, ai fini dell'inserimento nella seconda fascia GPS.

IN MERITO ALLA GIURISDIZIONE

La presente domanda giudiziaria è specificamente mirata all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento in una determinata graduatoria d'insegnamento, con dichiarazione del diritto soggettivo ad accedervi “senza servizio specifico”, previa disapplicazione dell'ostativa Nota Ministeriale n.1550 del 04 settembre 2020.

Trattandosi di questione sul diritto soggettivo, la competenza non potrà che ricadere in capo alla Magistratura del Lavoro, considerato, tra l'altro, che l'atto ministeriale ritenuto lesivo è una semplice nota – non la Decretazione Ministeriale – nemmeno impugnabile, autonomamente, innanzi al competente T.A.R.

DIRITTO

DISAPPLICAZIONE DELLA NOTA MINISTERIALE N. 1550 DEL 04 SETTEMBRE 2020, IN QUANTO CONFLIGGENTE CON I CRITERI MINISTERIALI PREVISTI NELL'“ALLEGATO E” DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 09 MAGGIO 2017, N. 259– DANNO DA



**PERDITA DI CHANCE OCCUPAZIONALE. TUTELA DEL LEGITTIMO
AFFIDAMENTO, RICONOSCIUTO A LIVELLO SOVRANAZIONALE.**

Orbene, nell'argomentare il fondamento giuridico del ricorso, si ribadisce come, con riferimento alle classi di concorso A-55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), per accedere alla 2 fascia delle G.P.S. supplenze non sia necessario il servizio specifico!

Tale servizio non è previsto dal dettato normativo - Ordinanza 60/2020 istitutiva delle G.P.S. (Biennio 2020/22) – che all'articolo 4 comma 2 (disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, **A-55**, A-63, A-64), nel catalogare quanti vantino il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle GPS, per le classi strumentali liceali, parla esplicitamente di soggetti “privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56”, già inseriti – come parte assistita- nelle graduatorie di istituto di terza fascia (riferite al precedente triennio 2017/20, allegato 7), per la specifica classe di concorso liceale e in possesso dei titoli accademici idonei all'insegnamento.

Ebbene, l'allegato E, alla nota 1) della tabella relativa ai Licei musicali, non v'è alcun riferimento al “servizio specifico” quale requisito d'accesso alla seconda fascia delle GPS, ma si limita a prevedere che in fase transitoria “*concorrono all'insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio di musica di insieme... i docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A (attuale A55) purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale*”. Trattasi, dunque, di una previsione dettata non solo in relazione al regime transitorio, ma anche, e soprattutto, espressamente riferita ai soli docenti abilitati.

Non comparso in alcun passaggio dell'allegato E Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 09 maggio 2017, n. 259, la dicitura “servizio specifico”, quale requisito d'accesso alla seconda fascia G.P.S., si ritiene illegittima la Nota Ministeriale n.1550 del 04 Settembre 2020, nella parte in cui impone l'avvenuta maturazione di “almeno 16 giorni presso i



licei musicali”, ai fini dell’inserimento nella seconda fascia GPS (classi A-55), in quanto configgente con l’Ordinanza 60/2020, istitutiva delle G.P.S. (Biennio 2020/22) e con gli stessi “criteri ministeriali”, previsti nell’allegato E Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 09 maggio 2017, n. 259.

Il contenuto della sopracitata Nota, posta tra l’altro a mero chiarimento, e non ad integrazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, fonte di rango superiore, genera antinomie e incongruenze che divengono ancora più evidenti nella parte in cui, per gli aspiranti di II fascia, ha introdotto il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni), presso i percorsi di Liceo musicale, soltanto in relazione alla classe di concorso A55, e non anche per le altre classi (A-53, **A-55**, A-63, A-64), per le quali l’articolo 4 comma 2 O.M. detta disposizioni specifiche.

Se la Nota avesse voluto integrare, o meglio specificare, la disciplina d’inserimento in II fascia, appositamente delineata dall’Ordinanza per determinate classi di concorso, lo avrebbe dovuto fare per tutte quelle cui fa riferimento l’art. 4 comma 2, creando quantomeno uniformità di disciplina.

Tra l’altro, se l’intenzione dell’Amministrazione Scolastica fosse stata quella di imporre il possesso del servizio specifico, per l’accesso alla II fascia GPS (classi A-55), la stessa avrebbe dovuto indicarlo espressamente, come testualmente riportato nel comma 1 dell’art. 4 Ordinanza 60/2020, riferita ai requisiti d’accesso alla I fascia GPS (quella riservata agli “insegnanti abilitati”).

In tale diversa ipotesi è infatti precisato come “Ai sensi dell’Ordinamento delle classi di concorso, hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS... per le classi di concorso A-53 Storia della musica, **A-55** Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti in possesso dell’abilitazione per le classi di concorso A29, A-30, A-56 *che abbiano svolto, ai sensi dell’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, servizio sulle predette classi di concorso dei licei musicali*”.



L'aprioristica creazione di una previsione normativa, da parte della Nota ministeriale 1550 del 04 settembre 2020, successiva ed in contrasto con l'Ordinanza Ministeriale rispetto alla quale sono stati enunciati "chiarimenti", per una sola e specifica classe di concorso, si pone in contrasto, nel sistema interno, con i principi generali di gerarchia delle fonti, e, nei riguardi dei terzi, con il principio del legittimo affidamento.

In riferimento al principio gerarchico delle fonti, in applicazione del criterio generale secondo cui ciascuna delle fonti deve attenersi ai principi indicati nelle fonti di livello superiore da cui derivano, si deduce che le circolari e le note ministeriali non fanno parte delle fonti del diritto.

Esse, infatti, costituiscono atti interni, diretti agli organi ed agli uffici periferici, al fine di disciplinarne l'attività e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi subordinati, ma non i soggetti destinatari estranei all'Amministrazione.

Lo stesso **Consiglio di Stato** ha più volte chiarito che le circolari dell'Amministrazione non vincolano cittadini e aziende, né tantomeno il giudice, in quanto devono limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio all'attuazione delle norme stesse.

In particolare, i giudici di Palazzo Spada, in riferimento a circolari e note ministeriali, si sono così espressi: "Non costituendo fonte di diritto, e avendo la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali, si esclude che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all'Amministrazione stessa" (Consiglio di Stato, sez. IV, 08 gennaio 2016 n. 30).

Pertanto, si deve escludere l'efficacia delle disposizioni ampliative previste della Nota 1550/2020, in quanto, contrariamente allo spirito puramente chiarificatore, introducono un requisito estraneo sia all'Ordinanza che va ad integrare, sia all'allegato E, cui fa riferimento, operando una modifica che l'ordinamento non può riconoscere, provenendo non già da una fonte di diritto quanto da un mero atto amministrativo privo di efficacia esterna.

La previsione che, a posteriori, per il tramite di una Nota ministeriale, conferisce il diritto di accedere alla II fascia ai soli docenti, non abilitati, con almeno "16 giorni di servizio" nei Licei



musicali, lede, altresì, il legittimo affidamento di quanti, confidando nel chiaro dettato normativo disposto dall'Ordinanza Ministeriale 60/2020 che richiede il possesso dei titoli e non anche del “servizio specifico”, avevano già inoltrato richiesta d’inserimento in II fascia, riponendo fiducia in una possibile chance occupazionale.

Il legittimo affidamento, difatti, rappresenta l’interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione (**diritto all’inserimento in II fascia per i soggetti in possesso dei TITOLI richiesti dall'O.M. 60/2020**), che si è definita nella realtà giuridica.

Il principio del legittimo affidamento, *jus receptum* a livello sovranazionale, scaturisce dalla clausola generale della buona fede, richiamata dall’articolo 1375 della codificazione civile, per quanto concerne i contratti e dall’articolo 1175, nell’ambito dei doveri di comportamento delle parti nei rapporti obbligatori e ben potrà adattarsi ai rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione scolastica che, spogliatasi della discrezionalità che contraddistingue la sua azione, ha agito *iure privatorum*, ponendosi allo stesso livello del dipendente.

Non si manca di evidenziare che “la tutela dell’affidamento rientra tra i principi dell’ordinamento comunitario (ai quali l’attività amministrativa deve uniformarsi ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 1), come la Corte di giustizia ha dichiarato fin dalla sentenza CGUE 3 maggio 1978, C-12/77, Topfer, dove si affermò che “*il principio della tutela del legittimo affidamento... fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario e la sua inosservanza costituirebbe una violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione*”.

Secondo la Corte di Lussemburgo tale principio costituisce un corollario del principio della certezza del diritto (CGUE, 20 dicembre 2017, C-322/16, Global Starnet, p. 46).

Nella stessa giurisprudenza di Lussemburgo, peraltro, non mancano espliciti riferimenti alla dimensione “soggettiva” dell’affidamento; nella sentenza CGUE 14 marzo 2013 C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle, per esempio, dopo le affermazioni, corredate dai richiami ai pertinenti precedenti, che “*secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento rientra fra i principi fondamentali dell’Unione*” e che “*il diritto di avvalersi del suddetto principio si estende ad ogni soggetto nel quale un’istituzione dell’Unione ha*



fatto sorgere fondate speranze” si enuncia il principio secondo il quale “costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili”.

Ebbene, il contenuto normativo, frutto del combinato disposto dei requisiti di cui all’art. 4 co. 2 O.M. 60/2020 e dei “criteri ministeriali” enucleati dall’allegato E Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 09 maggio 2017, n. 259, che accerta la sussistenza del diritto all’inserimento nella II fascia delle GPS in capo agli insegnanti, per la classe di concorso A55, in virtù del possesso dei relativi titoli di studio, è sicuramente una fonte che, nel rispetto dei crismi europei, può definirsi “affidabile”, al punto da ingenerare, in qualunque persona, un ragionevole affidamento.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, l’istante, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All’Ill.mo Tribunale civile di Genova, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia accogliere il ricorso e, per l’effetto, previa disapplicazione dell’ostativa Nota Ministeriale n.1550 del 04 settembre 2020,

-Accertare e dichiarare che il ricorrente **VACCA SERGIO**, C.F.: VCCSRG85E22F284M - docente in possesso dei titoli accademici idonei all’insegnamento sulla classe di concorso **AV55** (Mandolino Secondaria II Grado, rientrante nel più generico Codice A-55), privo di servizio liceale specifico – vanti il diritto all’inserimento nelle prescelte graduatorie provinciali per le supplenze (II fascia G.P.S.), su detto insegnamento liceale;

- Conseguentemente ordinare, a beneficio di **VACCA SERGIO**, l’inserzione nella seconda fascia delle Graduatorie Scolastiche Provinciali d’interesse-valide per il biennio scolastico 2020/2022, con



riferimento alla classe concorsuale **AV55** (Mandolino Secondaria II Grado, rientrante nel più generico Codice A-55).

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che l'istante risulta esente da detto versamento.

Si allegano in atti, ai fini istruttori, i seguenti documenti:

- 1) Autocertificazione illustrativa della condizione soggettiva di parte ricorrente;
- 2) Domanda d'inserimento per la classe concorsuale liceale AV55 (Mandolino), non accolta in ragione della mancanza del "servizio specifico";
- 3) Atto di diffida, interruttivo dei termini di prescrizione;
- 4) Nota ministeriale recante n. 1550 del 04 settembre 2020, atto ministeriale del quale s'invoca la disapplicazione;
- 5) Allegato E di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 09 maggio 2017, n. 259, riferito alle classi liceali rientranti in A-55;
- 6) Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, che ha dato vita alle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2020/2022;
- 7) Estratto graduatorie di istituto di terza fascia (riferite al precedente triennio 2017/20) dal quale si ricava il precedente inserimento, di parte assistita, per la classe musicale liceale AV55 (rientrante in A-55).

Castellammare di Stabia, 29.12.2020

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola

